

6. LE CONDIZIONI DI ATTUAZIONE

Le modalità di attuazione si riferiscono e rispettano le disposizioni del QCS Obiettivo 1 cui si fa riferimento per quanto non sia specificamente indicato nel presente testo.

Il contenuto del presente capitolo potrà essere modificato da disposizioni adottate in applicazione dell'articolo 53.2 del Regolamento (CE) n. 1260/1999.

6.1 Coordinamento degli interventi

6.1.1 Autorità di Gestione

L'Autorità di Gestione (AdG) designata per il PON Assistenza tecnica e azioni di sistema è:

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione
Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari
Via Sicilia,162/d
00100 Roma
Responsabile: Direttore pro tempore
Posta elettronica: paola.decesare@tesoro.it

Nella gestione del Programma sono coinvolti due Uffici del Servizio per le Politiche dei Fondi strutturali e comunitari:

- Ufficio I: esercita le funzioni dell'Autorità di Gestione del PON ed è responsabile del coordinamento della misura 1.2;
- Ufficio VIII: responsabile del coordinamento e dell'attuazione delle misure 1.1, 1.3 e 1.4.

Le funzioni di gestione e controllo dell'Asse II possono essere delegate al Ministero del Welfare che le eserciterà in qualità di Organismo Intermedio quale definito dall'art.2 del Reg. (CE) 438/01, fermo restando in capo all'AdG del PON il potere di indirizzo generale del medesimo.

6.1.2 Autorità di coordinamento

L'Autorità di Gestione del PON, al fine di assicurare un adeguato flusso di informazioni a supporto del coordinamento delle azioni previste dal programma, si impegna a comunicare tempestivamente e con regolarità al Ministero del Welfare, capofila del FSE, e alle Amministrazioni responsabili dell'attuazione delle azioni cofinanziate eventuali elementi e/o posizioni di carattere generale a livello di PON e che hanno ripercussioni <<orizzontali>> sulle operazioni incluse nel PON.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento per le Politiche di Sviluppo, Servizio per le Politiche dei Fondi Strutturali Comunitari, capofila per le attività del FESR, e il Ministero del Welfare, capofila per il FSE, si impegnano ad attivare un flusso continuo di informazioni e comunicazioni sull'attuazione degli interventi di propria competenza, anche secondo

le indicazioni e le richieste dell'Autorità di Gestione del PON. Al riguardo si impegnano a rendere disponibili appositi indirizzi di posta elettronica.

L'Autorità di Gestione del PON, sulla base delle informazioni relative allo stato di attuazione del programma, incontra il Ministero del Welfare e le amministrazioni responsabili dell'attuazione, per concordare metodologie comuni e identificare soluzioni agli eventuali problemi emergenti. Se necessario, e ogni qualvolta l'Autorità di Gestione del PON lo ritiene opportuno, il problema specifico viene posto all'attenzione del Comitato di Sorveglianza del PON alle cui decisioni le Amministrazioni devono conformarsi.

L'Autorità di Gestione del PON riferisce periodicamente al Comitato di Sorveglianza del PON sull'attività di coordinamento effettuata.

Considerata la molteplicità di soggetti istituzionali coinvolti nell'attuazione del programma, ciascuno dei quali con tipologie di azioni specifiche, l'Autorità di Gestione assicura il coordinamento dell'attuazione del PON "Assistenza Tecnica e azioni di sistema" e, conformemente a quanto previsto nel QCS (cap. 6.1.2), coordina, in qualità di Amministrazione capofila, le attività cofinanziate dal FESR, anche attraverso la rilevazione trimestrale degli interventi eseguiti per tutte le misure e azioni del programma che viene comunicata, oltre che all'AdG del PON, anche a tutte le AdG regionali.

Coerentemente con quanto previsto dalle disposizioni di attuazione del QCS (cap. 6.1.2), il responsabile del coordinamento delle attività cofinanziate dal FSE, di cui alle misure 2.1 e 2.2, nonché organismo intermedio di gestione delegato per l'Asse II, è il:

Ministero del Welfare
Ufficio Centrale per l'Orientamento e la Formazione Professionale (UCOFPL)
Fornovo, 8
00100 Roma
Responsabile: Dirigente pro-tempore – Div. III
Posta elettronica: rgraziano@welfare.gov.it

6.2 Coinvolgimento dei partner economico-sociali e istituzionali

6.2.1 Orientamenti generali

L'attività partenariale, già ampiamente attuata nella fase di elaborazione del programma, è proseguita sia nella fase di predisposizione del Complemento di Programmazione, sia nella prima fase di attuazione e proseguirà fino a conclusione del programma.

In assenza di un preesistente Tavolo di partenariato sull'assistenza tecnica, la costruzione del Complemento di Programmazione, è stata fondata sul costante dialogo con le Amministrazioni interessate, cui il MEF ha fornito orientamenti, linee di indirizzo e il necessario supporto operativo, anche mediante schemi standardizzati per la formulazione delle proposte da includere nell'ambito del PON.

In tale prospettiva, l'Autorità di Gestione ha fornito una griglia di requisiti a cui si sono conformate le Amministrazioni proponenti, preliminarmente alla formulazione dei Progetti Operativi definitivi, inseriti nel Complemento di Programmazione.

Il PON Assistenza tecnica e azioni di sistema pone in primo piano le dinamiche del partenariato in campo istituzionale, sia perché il documento prevede la partecipazione di numerose Amministrazioni centrali, con compiti specifici, sia perché l'efficacia dei processi e i risultati delle azioni attuate forniscono, in termini di servizi, un importante contributo all'attuazione del QCS. Tale impostazione conforma, quindi, il PON in maniera coerente rispetto ai principi dei Regolamenti e dei metodi della concertazione.

L'Autorità di Gestione, al riguardo, ha assicurato una costante circolazione dei flussi informativi tra i soggetti coinvolti, soprattutto nell'ambito del Comitato di Sorveglianza dove sono presenti, oltre ai partner istituzionali, anche il partenariato economico sociale, con la possibilità di formulare proposte e predisporre contributi specialistici sulle tematiche riguardanti l'attuazione del PON (es. procedure; aspetti organizzativi delle Strutture; impatti della legislazione; ostacoli esecutivi; ecc.).

La partecipazione attiva e la concertazione con le Amministrazioni trasversali e di settore, costituiscono momenti determinanti per dare concretezza e certezza attuativa alle azioni cofinanziate anche grazie al contributo delle rappresentanze delle categorie coinvolte nella realizzazione delle operazioni.

Il Programma rivolge un'attenzione particolare al contributo specialistico delle Amministrazioni con compiti trasversali e settoriali, nonché al partenariato istituzionale e a quello economico sociale, oltre che nell'ambito dei Comitati di Sorveglianza anche nella fase di valutazione intermedia.

L'Autorità di Gestione del PON ha provveduto a presentare, in occasione della prima riunione del Comitato di Sorveglianza, le modalità di dettaglio per il coinvolgimento dei partner socioeconomici e istituzionali, con particolare riferimento al ruolo esercitato dalle diverse parti nella fase di sorveglianza e valutazione degli interventi.

Dall'esigenza di coinvolgere sempre più il partenariato socio economico nelle fasi di programmazione, sorveglianza e valutazione degli interventi, nonché dalla diffusa consapevolezza del valore aggiunto che una informazione consapevole degli specifici fabbisogni di intervento a livello locale può fornire in termini di orientamento delle scelte e di miglioramento della risposta del territorio, è stato elaborato dall'AdG del PON un progetto di assistenza tecnica al partenariato economico sociale.

Tale intervento è volto a rafforzare l'azione dei partner istituzionali ed economico sociali, a livello centrale e territoriale attraverso idonei strumenti di sostegno e di accompagnamento dell'attività svolta nell'ambito delle sedi di partenariato, nonché attraverso azioni di sensibilizzazione e di lavoro comune tra referenti istituzionali e partner socioeconomici.

L'obiettivo generale del progetto pilota consiste, quindi, nel rafforzare il ruolo del partenariato nell'attuazione e nella sorveglianza dei programmi attraverso la promozione della cultura del partenariato presso tutte le parti coinvolte, il potenziamento delle capacità tecniche delle parti economiche e sociali in materia di fondi strutturali, il potenziamento della circolazione delle informazioni, l'applicazione delle metodologie ottimali di relazioni partenariali volte a contribuire all'attuazione dei programmi operativi.

6.2.2 Autorità ambientale

Ai fini dell'integrazione delle componenti ambientali in tutti i settori di azione dei Fondi strutturali ed in una prospettiva di sviluppo sostenibile, nonché per assicurare la conformità di tali azioni con la politica e la legislazione comunitaria in materia di ambiente, è individuata quale Autorità Ambientale di riferimento il Ministero dell'Ambiente.

Il PON, nell'ambito del Progetto Operativo del Ministero suddetto – DG Ricerca Ambientale e Sviluppo - previsto nella misura 1.2 ha attivato task forces delle Autorità ambientali centrali con relativa struttura di supporto e delle Autorità regionali che hanno fornito un contributo tecnico di cui si sono avvalse le predette Autorità Ambientali, nella prima fase di attuazione del QCS e del PON.

Per garantire continuità alla azione delle Autorità Ambientali, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio dovrà assicurare la piena operatività delle task force ambiente al livello centrale e regionale e svolgere, nel rispetto delle competenze proprie delle Autorità Ambientali Regionali, un adeguato ruolo di coordinamento delle loro attività, in modo da promuovere unità di indirizzi e rendere possibile una visione d'insieme dell'avanzamento del Progetto operativo verso il raggiungimento degli obiettivi di rafforzamento in materia di integrazione ambientale.

6.3 Organizzazione e trasparenza dei flussi finanziari

Con riferimento ai compiti descritti all'art. 34 del Regolamento (CE) n. 1260/99 e alle procedure indicate all'art. 32, sono stati accuratamente valutati gli elementi inerenti all'organizzazione dei flussi finanziari per consentire un efficace trasferimento delle risorse ai beneficiari finali.

Al riguardo, coerentemente con l'obiettivo di migliorare l'efficienza del sistema, tenuto conto della natura specifica del PON e delle caratteristiche delle procedure finanziarie per il periodo 2000 - 2006 (art. 31 e 32 del Regolamento CE n. 1260/99), nonché della struttura del programma caratterizzata dal coinvolgimento di una pluralità di Amministrazioni, la gestione del circuito finanziario si sviluppa su due modalità:

1. gestione diretta da parte delle amministrazioni titolari delle risorse – tramite propri capitoli di spesa o apposite contabilità speciali, già autorizzate per legge – a cui l'IGRUE versa le relative somme, nel limite disposto dall'Autorità di Pagamento competente per Fondo Strutturale;
2. gestione delle risorse per il tramite del fondo di rotazione di cui alla Legge 183/87.

Più in particolare, si precisa che la modalità prescelta da ciascuna Amministrazione proponente risponde, innanzitutto, a proprie specifiche esigenze organizzative interne, in termini quantitativi, di dotazioni professionali disponibili, e, qualitativi, di assetto delle strutture di gestione e controllo. E' evidente, quindi, che la prima opzione, in generale, individua soggetti istituzionali con un proprio assetto organizzativo compatibile con una specifica attività operativa di gestione. La disponibilità del capitolo del bilancio dello Stato costituisce, infatti, un elemento dell'attività operativa istituzionale cui corrisponde, nella quasi totalità dei casi, una struttura organizzativa di gestione tecnico amministrativa e di controllo finanziario delle attività espletate.

La prima modalità implica che le risorse erogate dalla Commissione europea confluiscono, per il tramite dell'IGRUE, nello specifico capitolo di spesa dell'Amministrazione interessata o apposita contabilità speciale, già autorizzata per legge, cui fa seguito, attraverso i meccanismi di

procedura amministrativa interna (autorizzazione di spesa, mandati, bonifici, ecc.) il compito di effettuare un rapido trasferimento delle risorse in favore degli esecutori delle attività previste.

La seconda modalità, invece, prevede che le Amministrazioni titolari di misure, o di azioni da imputare alle corrispondenti misure del PON potranno liquidare i propri destinatari attraverso il Fondo di Rotazione ex lege 183/87, mediante apposita autorizzazione da emanarsi a cura dei responsabili degli uffici di gestione. L'autorizzazione, in definitiva, costituisce lo strumento per l'attivazione del circuito finanziario che, traendo origine dal Fondo di Rotazione ex lege 183/87, si conclude sul destinatario finale, quale esecutore delle attività programmate.

Le singole fasi del circuito finanziario e l'individuazione dei vari livelli di responsabilità e di detenzione della documentazione amministrativa e contabile, nonché la corrispondente pista di controllo sono riportate nella relazione di cui all'art. 5 del Reg. 438/01.

Infine, particolare attenzione dovrà essere posta al miglioramento dell'efficienza del sistema di gestione contabile, che deve essere tale da garantire la tempestività dei flussi dei pagamenti delle varie operazioni. Dovrà essere garantito un idoneo sistema di rilevazione e gestione delle risorse "liberate", rinvenienti dall'imputazione al programma operativo di progetti finanziati originariamente con fonti nazionali.

6.3.1 Autorità di Pagamento

L'Autorità di Pagamento è responsabile di elaborare, certificare e presentare le richieste di pagamento, di ricevere i pagamenti della Commissione e di provvedere affinché i beneficiari finali ricevano quanto prima ed integralmente gli importi corrispondenti alla partecipazione dei Fondi Strutturali cui hanno diritto, secondo le prescrizioni del Reg. 438/01.

La funzione di Autorità di Pagamento è attribuita:

- per le misure cofinanziate dal FESR:

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione
Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari
Via Sicilia,162/d00100 Roma
Responsabile: Direttore pro tempore
Posta elettronica: paola.decesare@tesoro.it

Le funzioni di Autorità di Pagamento dell'Asse I vengono esercitate, in conformità agli artt. 5 – par.2c e 9 del Reg. 438/2001, attraverso l'Ufficio VI del Servizio per le politiche dei fondi strutturali e comunitari.

- per le misure cofinanziate dal FSE:

Ministero del Welfare
Ufficio Centrale per l'Orientamento e la Formazione Professionale (UCOFPL)
Via Fornovo, 8
00100 Roma
Responsabile: Dirigente pro-tempore – Div. II
Posta elettronica: gviglietta@welfare.gov.it

Nell'ambito delle suddette Amministrazioni, dovrà essere rispettato il principio della separazione di competenze tra uffici con funzioni di gestione e controllo e uffici con funzioni di pagamento. Copia completa delle certificazioni delle spese relative ad entrambi i Fondi dovrà essere fornita all'Autorità di Gestione del Programma Operativo ed all'Autorità di Gestione del QCS, a cura degli uffici aventi funzioni di gestione.

6.3.2 Esecuzione finanziaria degli interventi

Il sistema contabile del programma, fondato su documenti giustificativi soggetti a verifica, garantirà:

- la partecipazione dei Fondi Strutturali nelle quote fissate dal presente Programma;
- i pagamenti ai beneficiari finali senza decurtazioni e senza ritardi ingiustificati;
- la conformità degli impegni e dei pagamenti alle prescrizioni comunitarie;
- la destinazione delle azioni coerente con quella indicata nel programma operativo;
- la registrazione delle somme recuperate a seguito di irregolarità accertate.

6.3.3 Modalità di attivazione dei flussi

Come previsto dall'articolo 32 del Regolamento (CE) n. 1260/1999, la Commissione provvede al versamento all'Autorità di Pagamento di un acconto contestualmente al primo impegno che, come stabilito dall'articolo 31, interviene all'atto della decisione che approva ciascun intervento. Detta anticipazione è pari al 7% della partecipazione complessiva dei Fondi al programma e, in funzione delle disponibilità del bilancio, può essere frazionato su non più di due esercizi di bilancio.

La fase successiva del flusso finanziario prevede pagamenti intermedi a titolo di rimborso di spese effettivamente sostenute e certificate dalle Autorità di Pagamento.

I soggetti responsabili dell'attuazione dei progetti operativi e/o azioni, presenteranno le richieste di pagamento distinte per fondo all'amministrazione responsabile del fondo cui si riferiscono, certificando le spese effettivamente sostenute. Le amministrazioni responsabili per fondo provvederanno all'inoltro alla Commissione europea delle domande di pagamento, per la quota comunitaria ed al MEF - Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE per la quota nazionale, certificando le spese effettivamente sostenute secondo le disposizioni previste dal par. 6.3.5 del QCS. Una copia completa delle domande di pagamento deve essere trasmessa, a titolo informativo - anche ai fini di una verifica oggettiva degli indicatori finanziari per l'assegnazione della riserva nazionale e del costante controllo dell'esecuzione del bilancio comunitario rispetto ai termini del disimpegno automatico - all'Autorità di Gestione del QCS e all'Autorità di Gestione del Programma Operativo.

Le Autorità di Pagamento elaborano un'unica domanda di pagamento per richiedere sia la quota comunitaria, sia la quota nazionale.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato, IGRUE, trasferisce alle Autorità di Pagamento le risorse comunitarie affluite sul Fondo di rotazione, di cui alla legge n. 183/87.

Le procedure relative al trasferimento della quota nazionale di cofinanziamento vengono attivate contestualmente a quelle relative alla erogazione della quota comunitaria.

Le modalità di gestione delle risorse comunitarie e nazionali attribuite al programma devono essere improntate ai criteri di semplificazione, unitarietà, flessibilità e trasparenza, sulla base delle disposizioni vigenti.

La Commissione provvede al pagamento nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre i termini previsti dall'articolo 32 del Regolamento (CE) n. 1260/1999. Ove la Commissione ritenesse di non poter rispettare tali termini, ne dà notizia motivata all'Autorità di Gestione del PON, all'Amministrazione capofila per il Fondo interessato ed all'Autorità di Pagamento, entro due mesi dalla data di ricezione della domanda di pagamento.

I servizi della Commissione si impegnano a rendere disponibili, per via informatica o altro idoneo mezzo, le informazioni relative alle tappe procedurali delle domande di pagamento, dalla loro ricezione all'esecuzione dei relativi pagamenti.

L'ultima fase del flusso finanziario riguarda l'erogazione del saldo per la quale valgono gli stessi principi e le medesime modalità previste per la precedente fase dei pagamenti intermedi nel rispetto delle condizioni stabilite dal citato articolo 32.

6.4. Meccanismi di attuazione: gestione, sorveglianza, monitoraggio, valutazione e controllo

6.4.1. Attività e procedure di gestione

La gestione complessiva delle azioni cofinanziate dai Fondi Strutturali viene effettuata dalle amministrazioni titolari delle misure e/o delle azioni, che vi provvedono mediante gli uffici a ciò preposti nell'ambito delle rispettive strutture organizzative.

L'Autorità di Gestione del programma operativo è responsabile dell'adeguata organizzazione delle competenze, attraverso una chiara definizione dei processi e delle responsabilità.

Tale definizione è contenuta in atti e documenti relativi alla descrizione dei sistemi di gestione e controllo che impegnano le singole strutture attraverso l'individuazione delle persone responsabili, del personale e dei supporti informatici disponibili, per gli aspetti legati all'attuazione degli interventi, con particolare riferimento:

- al coordinamento e ai rapporti con i soggetti attuatori delle misure e delle azioni del PON;
- alla definizione delle procedure decisionali e di gestione delle misure e delle azioni del PON;
- alla gestione dei flussi finanziari;
- alla sorveglianza, al monitoraggio e alla valutazione;
- al controllo;
- eventuali deleghe di compiti e responsabilità devono essere espressamente indicate.

Nel Complemento di Programmazione sono indicate le modalità di attuazione delle misure e delle azioni di assistenza tecnica finalizzate al potenziamento delle strutture dedicate alle attività connesse all'utilizzo dei Fondi strutturali, anche con il ricorso diretto a professionalità esterne basato sulla predefinizione di profili professionali specifici.

L'esperienza acquisita nel periodo di programmazione 1994-1999 ha consentito di evidenziare che uno dei maggiori punti di debolezza nella gestione del programma è rappresentato dalla complessità e rigidità delle procedure amministrative. In tal senso, potrà essere promossa una azione volta alla semplificazione delle procedure all'uso più sistematico degli strumenti di accelerazione del processo decisionale, al miglioramento dei metodi operativi e delle procedure di selezione delle operazioni attraverso la riduzione e/o eliminazione di passaggi amministrativi superflui e il decentramento delle responsabilità, nonché la diffusione della normativa comunitaria in materia di concorrenza e mercato interno anche in parallelo alle attività svolte dai Gruppi di lavoro del QCS.

L'AdG del PON, così come previsto nel QCS par. 3.1.1, dovrà presentare al Comitato di Sorveglianza, auspicabilmente, entro il 31.12.2004, "un programma di internalizzazione delle competenze" per il periodo 2004-2006 che indichi un calendario di impegno a rafforzamento delle strutture (prevedendo ad esempio il potenziamento graduale delle unità attualmente dedicate) che possa nel tempo assicurare l'assorbimento dei compiti attualmente assolti da azioni di assistenza tecnica, esterne alle Amministrazioni.

Inoltre, così come previsto nel medesimo par. 3.11 del QCS, le attività di assistenza tecnica del PON ATAS dovranno essere concordate con le AdG dei singoli POR.

Al riguardo, nell'ambito del Complemento di Programmazione, saranno indicate le linee d'intervento prioritarie incluse nell'azione concernente le problematiche dell'autonomia decisionale che investono parallelamente agli aspetti procedurali, anche quelli strettamente organizzativi delle Strutture responsabili della gestione degli interventi cofinanziati.

Il Comitato di Sorveglianza del PON e del QCS viene informato in occasione delle riunioni e comunque con frequenza semestrale sulle attività di accompagnamento dei Gruppi di lavoro. Il Comitato di Sorveglianza del QCS viene informato almeno una volta all'anno sui progressi registrati in tale contesto.

6.4.2. *Trasparenza e comunicazione*

I Fondi strutturali costituiscono il contributo concreto dell'Unione europea allo sviluppo economico degli Stati membri ed al miglioramento della qualità della vita dei suoi cittadini. In questo contesto è fondamentale garantire, attraverso adeguate azioni di informazione e pubblicità, l'accessibilità alle opportunità offerte dai Fondi strutturali e promuovere nell'opinione pubblica la conoscenza degli interventi realizzati e dei relativi benefici per le comunità locali.

Le azioni in materia di informazione e pubblicità dovranno essere realizzate in ottemperanza alla seguente normativa comunitaria di riferimento:

- Artt. 34 e 46 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali;
- Regolamento della Commissione europea n. 1159/2000 concernente le azioni di informazione e di pubblicità ad opera degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali.

Obiettivi delle azioni informative e pubblicitarie

Gli obiettivi specifici delle azioni di informazioni e pubblicità sono i seguenti:

- far conoscere a tutti i potenziali beneficiari le finalità e le opportunità offerte dai fondi strutturali e le modalità per accedervi, al fine di ottenere la maggiore partecipazione possibile in termini di numero di progetti presentati.
- Garantire la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche attraverso la diffusione chiara delle informazioni e l'utilizzo di procedure e strumenti di partecipazione semplici ed efficaci.
- Comunicare efficacemente all'opinione pubblica le finalità politiche e strategiche che l'Unione Europea si prefigge di conseguire, in partenariato con gli stati membri, attraverso gli interventi cofinanziati dai fondi strutturali.
- Migliorare l'efficacia e l'efficienza delle attività di comunicazione attraverso un processo continuo di monitoraggio e valutazione dei risultati.

L'Autorità di Gestione provvede, informandone il Comitato di Sorveglianza del PON, a mettere in atto le misure necessarie per assicurare e migliorare i collegamenti con «il territorio» (vale a dire le parti economiche e sociali, le autorità locali e altre organizzazioni pertinenti interessate) e ad informare l'opinione pubblica sul ruolo svolto dall'Unione Europea in collaborazione con lo Stato membro, ed in particolare sui risultati conseguiti grazie all'intervento dei Fondi strutturali comunitari.

Il piano delle azioni di comunicazione

In attuazione del par.6.4.2 del QCS seconda fase, i piani delle azioni di comunicazione saranno aggiornati a cura dell'Autorità di Gestione del Programma e riportati in allegato al Complemento di Programmazione prevedendo:

- obiettivi delle azioni e target cui sono rivolte;
- contenuti e strategia delle azioni;
- bilancio di previsione;
- servizi amministrativi o organismi competenti per l'attuazione del Piano;
- criteri per la valutazione delle azioni realizzate.

Il Piano di Comunicazione aggiornato, importante strumento di accompagnamento dei processi di attuazione del QCS, nella fase di passaggio da quella di avvio, a quella di regime, sarà volto a sensibilizzare l'opinione pubblica sul ruolo svolto dall'Unione europea per sostenere le politiche di sviluppo, specificando le missioni dei vari Fondi strutturali.

Le metodologie e gli strumenti di comunicazione del Piano dovranno essere definiti tenendo conto che il funzionamento dei Fondi strutturali è complesso e, come tale, non è sempre comprensibile ai cittadini. Massima attenzione dovrà essere data sia ai contenuti che al linguaggio (es. meno testo e più illustrazioni) da utilizzare per la comunicazione in relazione agli specifici target di destinatari.

In particolare l'Autorità di Gestione del PON :

- identifica nella persona del Dirigente pro-tempore dell'ufficio Comunicazione e Relazioni Esterne del DPS il <<responsabile per le attività di comunicazione del QCS e del PON>>;
- organizza campagne di informazione adeguate e correttamente mirate;
- rende accessibili i dati di monitoraggio e gli indicatori di efficienza ed efficacia;
- provvede alla pubblicazione mensile di news letter
- assicura il funzionamento del Gruppo di lavoro "Informazione e pubblicità" presieduto dal Responsabile per le attività di comunicazione del QCS e del PON

Il Responsabile per la comunicazione del PON presenterà in occasione delle riunioni del Comitato di Sorveglianza del PON e del QCS, specifiche relazioni sullo stato di attuazione del Piano di

comunicazione evidenziando i risultati raggiunti e le criticità rilevate. Queste relazioni saranno utilizzate per la redazione dei rapporti annuali di esecuzione del programma operativo, per la parte relativa al capitolo sulle azioni informative e pubblicitarie, conformemente all'articolo 37 del Regolamento (CE) n. 1260/1999.

L'Autorità di gestione dovrà garantire adeguata informazione sulle attività e sulle decisioni assunte dai Comitati di Sorveglianza attraverso la predisposizione e l'aggiornamento di una o più pagine web e l'utilizzo dei mezzi di comunicazione di massa.

L'AdG del PON in vista dell'aggiornamento della valutazione intermedia, conformemente a quanto previsto dal par. 6.4.2 del QCS, inserirà una parte relativa all'efficacia delle azioni di informazione e pubblicità realizzate in relazione agli obiettivi fissati ed ai risultati attesi.

6.4.3 Sorveglianza

Comitato di Sorveglianza

Il Comitato di Sorveglianza del PON, istituito con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, è presieduto dal Direttore pro tempore del Servizio per le politiche dei fondi strutturali comunitari – Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione - del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Tale Comitato è composto da:

- l'Autorità di Gestione del PON, che lo presiede;
- un rappresentante del Ministero del Welfare;
- un rappresentante del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- un rappresentante per ciascuna delle Amministrazioni titolari di misure, qualora la rappresentanza non sia garantita ad altro titolo;
- un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l'Unione Europea;
- un rappresentante del Ministero dell'Ambiente;
- un rappresentante del Dipartimento Pari Opportunità;

Al Comitato partecipano con voto consultivo:

- una rappresentanza della Commissione Europea;
- i rappresentanti delle Amministrazioni titolari dei POR e dei PON
- un rappresentante della Banca Europea degli Investimenti (BEI), se del caso;
- i rappresentanti delle parti economiche e sociali e delle ONG ambientali e delle pari opportunità, nel numero massimo di 8;

I rappresentanti delle parti economiche e sociali e delle ONG nel Comitato di Sorveglianza del PON, sono stati individuati dal Comitato Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL), sulla base della specificità del programma e tenuto conto della coerenza tra il livello di coinvolgimento dei soggetti abilitati e delle tematiche interessate nel processo di attuazione del PON.

La composizione del Comitato di Sorveglianza del PON potrà essere modificata su proposta del Comitato stesso.

I membri del Comitato di Sorveglianza sono stati designati dalle rispettive strutture su richiesta dell'Autorità di Gestione del PON.

Le modalità di funzionamento, partecipazione ed assunzione delle decisioni del Comitato di Sorveglianza del PON sono state fissate con apposito regolamento interno che è stato adottato dallo stesso Comitato di Sorveglianza del PON.

Il Comitato di Sorveglianza si riunisce almeno due volte l'anno ed è presieduto dall'Autorità di Gestione.

Per il periodo 2004-2006, nel quadro di un utilizzo più mirato delle riunioni dei Comitati di Sorveglianza dei programmi operativi e alla luce dei risultati della valutazione intermedia, il

Comitato di Sorveglianza del PON indica periodicamente i temi di particolare importanza da inserire all'ordine del giorno delle riunioni dei Comitati stessi (ad esempio, tematiche relative all'attuazione di assi prioritari o di settori all'interno degli assi), assicurando il coordinamento tematico e la rotazione degli approfondimenti.

In occasione di ogni riunione del Comitato di Sorveglianza del PON ATAS il Ministero dell'Ambiente e tutela del territorio fornisce un'informativa aggiornata e dettagliata circa:

- ❑ le modalità con cui il Ministero garantisce la piena operatività delle Task Force "ambiente", al livello regionale e centrale ed il loro coordinamento nell'ambito del Progetto Operativo ambiente del PON ATAS;
- ❑ la composizione delle suddette Task force e l'assegnazione alle Strutture delle Amministrazioni di competenza;
- ❑ le modalità operative delle suddette Task force a livello di Strutture sia del Ministero sia delle Regioni.

Le modalità operative della Task force saranno comunicate per informazione anche alla Rete delle Autorità ambientali.

Le relazioni annuali di esecuzione del PON ATAS e dei POR riporteranno, nel capitolo di competenza delle Autorità ambientali, l'organigramma delle task force ed una relazione sintetica sulle attività da esse svolte.

Per l'espletamento delle funzioni di redazione, predisposizione ed elaborazione della documentazione sottoposta alle decisioni del Comitato di Sorveglianza, e di tutti i compiti derivanti dall'attività di sorveglianza esercitata dal Comitato stesso e dalla concertazione con le "parti", nonché per i compiti concernenti gli aspetti organizzativi dello stesso, sarà costituita una Segreteria Tecnica, dotata di un numero di addetti contenuto e, comunque, congruo all'entità dei compiti da assolvere.

La Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza è istituita presso:

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione
Servizio per le Politiche dei Fondi Strutturali Comunitari - Ufficio I
Via Sicilia, 162/d
00100 ROMA
Responsabile: Direttore pro-tempore
Posta elettronica: paola.decesare@tesoro.it

Le spese di funzionamento della Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza, ivi comprese quelle relative al personale, potranno essere poste a carico delle risorse del PON, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 30 del Regolamento (CE) 1260/1999 in materia di ammissibilità delle spese.

Il Comitato di Sorveglianza svolge i compiti indicati nell'art. 35 del Regolamento (CE) n. 1260/1999, nonché quelli indicati nel regolamento interno del Comitato stesso. Assicura inoltre il seguito degli adempimenti derivanti dalla chiusura delle forme di intervento del periodo 1994/1999.

Nell'ambito delle proprie attività il Comitato di Sorveglianza del PON, attraverso l'analisi e la valutazione delle informazioni relative allo stato di attuazione, verifica l'opportunità di adottare le necessarie azioni, per assicurare un efficiente, efficace e completo utilizzo delle risorse, anche attraverso opportune riprogrammazioni. Le procedure necessarie saranno definite nel regolamento

interno del Comitato di Sorveglianza del PON, coerentemente con le eventuali decisioni deliberate in sede di Comitato di Sorveglianza del QCS.

Il Comitato di Sorveglianza del PON dispone di una pagina web e di un indirizzo di posta elettronica dedicato, che l'AdG del PON manterrà aggiornato.

Il Responsabile per la Comunicazione del Programma Operativo presenterà, in occasione delle riunioni dei Comitati di Sorveglianza del PON e del QCS, specifiche relazioni sullo stato di attuazione del Piano, i risultati raggiunti e le criticità rilevate. Queste relazioni saranno utilizzate anche per la redazione dei rapporti annuali di esecuzione del Programma, per la parte relativa al capitolo sulle azioni informative e pubblicitarie, conformemente all'art. 37 del Reg. (CE) n. 1260/99.

L'AdG dovrà garantire adeguata informazione sulle attività e sulle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza attraverso la predisposizione e l'aggiornamento di una o più pagine web e l'utilizzo dei mezzi di comunicazione di massa.

Gruppo di coordinamento dell'assistenza tecnica

Considerata la particolare natura del PON ed al fine di assicurare una specifica attività di coordinamento e per l'approfondimento di tematiche relative all'assistenza tecnica, è istituito nell'ambito del Comitato di Sorveglianza del QCS un apposito gruppo di coordinamento che opera su indirizzo dell'Autorità di Gestione del PON. L'ipotesi di un gruppo specifico è motivata, da una parte, dalla necessità di realizzare strutture qualificate di supporto che coinvolga i referenti specifici di PON e POR, nonché dei soggetti istituzionali responsabili di azioni del presente programma, in modo da assicurare il necessario coordinamento alla molteplicità di attività programmate e di responsabilità ripartite su diversi soggetti interessati. Tale gruppo di lavoro si riunisce a scadenze regolari e riferisce sull'attività di coordinamento dell'assistenza tecnica al Comitato di Sorveglianza del PON almeno una volta l'anno. Il gruppo di assistenza tecnica è presieduto dall'Autorità di Gestione del PON che è responsabile della predisposizione dei documenti e delle relazioni sul coordinamento dell'assistenza tecnica da presentare al Comitato di Sorveglianza del PON.

Il Comitato di Sorveglianza del PON, se necessario, potrà decidere di istituire ulteriori gruppi di coordinamento, tenendo in adeguata considerazione l'esigenza di non appesantire le procedure decisionali e consultive ed evitando ogni possibile duplicazione di attività con altri organismi analoghi costituiti nell'ambito del Comitato di Sorveglianza del QCS.

6.4.4. Sistema di monitoraggio

Il sistema di monitoraggio del programma deve permettere di:

- registrare le informazioni relative all'attuazione al livello previsto dall'art. 36 del Regolamento (CE) 1260/1999;
- disporre di dati finanziari, procedurali e fisici affidabili e, ove possibile, aggregabili;
- fornire informazioni specifiche che eventualmente si rendessero necessarie (ad esempio, in occasione di controlli).

Raccolta e flussi di dati

I dati del PON vengono raccolti a livello di progetto ed aggregati per misura da parte del responsabile di misura designato dall'Autorità di Gestione del programma operativo, anche con la costituzione di adeguate strutture tecniche interne.

Il responsabile di misura trasmette i dati raccolti all'Autorità di Gestione del programma operativo, che provvede alla loro trasmissione al sistema centrale di monitoraggio.

L'Autorità di Gestione del programma tempestivamente, in coerenza con quanto indicato all'inizio del presente punto, organizza un sistema di monitoraggio che preveda il processo di identificazione dei progetti ammessi a finanziamento (a partire dalla loro selezione), la raccolta dei dati, la loro imputazione al sistema informativo, le modalità di caricamento dei dati fisici, finanziari e procedurali, la verifica della qualità degli stessi, i reporting periodici di avanzamento aggregati per Fondo strutturale e per misura in ausilio alle attività del responsabile di misura.

Monitoraggio finanziario

I dati finanziari vengono rilevati a livello di progetto e successivamente aggregati a livello di misura. I dati si riferiscono alla spesa effettivamente sostenuta dai beneficiari finali, nel rispetto delle definizioni di cui all'art. 30 del Regolamento (CE) n. 1260/1999. I dati vengono confrontati, a livello di misura, asse prioritario e programma, al piano finanziario del programma e del Complemento di Programmazione.

Monitoraggio fisico

I dati fisici vengono rilevati a livello di progetto e, ove possibile, aggregati sulla base della griglia di indicatori comuni, così come definiti dall'Autorità di Gestione del QCS. Il monitoraggio viene effettuato sugli indicatori di realizzazione e, quando possibile e significativo, di risultato e di impatto indicati nel programma e nel Complemento di Programmazione. In linea generale gli indicatori di risultato e di impatto sono stimati in sede di valutazione sulla base dei dati di monitoraggio resi disponibili a livello di progetto e di misura.

Monitoraggio procedurale

Il monitoraggio procedurale viene effettuato definendo schede di rilevazione per tipologie di opere e modelli di aggregazione dei dati a livello di misura. Il monitoraggio procedurale è attivato a livello di misura (procedure di attuazione e gestione della misura) fino alla fase di individuazione dei progetti. I dati procedurali vengono successivamente rilevati a livello di progetto scegliendo una

soglia dimensionale di significatività dei progetti (variabile per settore e territorio) e definendo il percorso procedurale da monitorare.

Periodicità, codifica e trasferimento elettronico dei dati

Per il periodo fino a dicembre 2004 i dati finanziari, fisici e procedurali, vengono aggiornati e diffusi sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità nazionale responsabile del sistema centrale di monitoraggio.

A partire da gennaio 2005, i dati finanziari vengono aggiornati con flusso continuo su supporto web e diffusi con cadenza bimestrale (al 28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno, 31 agosto, 31 ottobre e 31 dicembre di ogni anno). Resta invariata la cadenza di aggiornamento e diffusione dei dati procedurali e fisici.

I dati vengono rilevati al livello di progetto (massimo livello di disaggregazione).

I livelli successivi di aggregazione sono: misura, asse prioritario, programma. Ogni progetto e ogni misura vengono associati a un codice di "categoria di intervento" indicato dalla Commissione europea, come riportato nell'apposito allegato del QCS.

I dati di monitoraggio finanziario del PON, disaggregati per asse prioritario e misura, distinti per anno, vengono trasmessi all'Autorità di Gestione del QCS, entro 30 giorni dalla data di riferimento dei dati, su supporto informatico con cadenza trimestrale, fino a dicembre 2004, con cadenza bimestrale da gennaio 2005, così come scadenzato nel QCS.. I dati di monitoraggio fisico e procedurale sono inseriti nella relazione annuale del programma, predisposta dall'Autorità di Gestione.

Reporting e coordinamento delle fonti informative

A partire dal giugno 2004, i dati di monitoraggio finanziari, fisici e procedurali saranno presentati ad ogni riunione del Comitato di Sorveglianza del PON in forma tabellare standardizzata sulla base di fonti MONIT.

In tale ottica, a partire dal 2004 le previsioni di spesa trasmesse alla Commissione europea ai sensi dell'art. 32.7 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 sono integrate con altre informazioni al fine di contenere i seguenti dati:

- importo delle domande di pagamento da inoltrare alla Commissione entro il 31 ottobre e il 31 dicembre dell'anno di riferimento;
- importo delle domande di pagamento da inoltrare alla Commissione entro il 31 ottobre e il 31 dicembre dell'anno successivo.

I dati sono disaggregati a livello di Fondo strutturale e misura. Un loro aggiornamento viene comunicato alla Commissione entro il 30 settembre di ogni anno.

Le domande di pagamento vengono inoltrate alla Commissione europea con cadenza periodica, almeno tre volte l'anno (entro il 30 giugno, il 31 ottobre e il 31 dicembre), per ciascun programma operativo e Fondo strutturale, al fine di evitare la concentrazione delle richieste di pagamento nell'ultima parte dell'anno.

Autovalutazione

L'esercizio di autovalutazione delle misure, lanciato dal Ministero dell'Economia in collaborazione con le Autorità di gestione dei Programmi Operativi nel corso del periodo 2002-2003, ha ottenuto buoni risultati e ha messo i Comitati di Sorveglianza dei programmi operativi nelle condizioni di adottare decisioni utili per il miglioramento dell'attuazione degli interventi.

L'Autorità di Gestione stabilirà le modalità operative di svolgimento dell'autovalutazione, sulla base degli indirizzi tecnici e metodologici concordati in partenariato con MEF-DPS.

Si prevede la reiterazione dell'esercizio di autovalutazione del PON, con cadenza annuale, nel periodo 2004-2006.

6.4.5. Valutazione

Impostazione dell'attività di valutazione del PON

La peculiare finalità servente del "PON assistenza tecnica e azioni di sistema", avente l'obiettivo di supportare le Amministrazioni coinvolte nell'attuazione del QCS, attribuisce ai suoi risultati di attuazione una rilevante responsabilità, prevedendo principalmente servizi di coordinamento, indirizzo, orientamento, supporto e assistenza alle Strutture della Pubblica Amministrazione.

La corretta attuazione del programma rende necessaria l'attivazione tempestiva del sistema di valutazione per misura, in modo da tenere conto della molteplicità di soggetti e tipologie di operazioni cofinanziate. Ne consegue, pertanto, che la tempestiva operatività della valutazione dovrà rappresentare un elemento qualificante in termini di supporto analitico delle problematiche dell'attuazione, anche al fine dell'adozione di misure correttive per migliorare l'efficienza e l'efficacia del percorso di attuazione dell'intero QCS.

A tal fine l'Autorità di Gestione del PON assicura l'impostazione dell'attività di valutazione intermedia del programma, coordinata all'interno del sistema nazionale di valutazione, che sarà pienamente operativa dal 31.12.2001. Tale attività, basata su metodologie, tecniche e procedure condivise e omogenee, è caratterizzata da livelli qualitativi elevati e realizzata sulla base di dati aggiornati e adeguati per un'analisi completa dell'andamento del programma e della coerenza e dell'efficacia delle azioni realizzate.

Sistema di valutazione del PON

Nell'ambito delle sue competenze istituzionali di soggetto tecnico responsabile a livello nazionale della valutazione degli investimenti pubblici, l'Unità di valutazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica del Ministero dell'Economia e delle Finanze, anche al fine di conseguire l'obiettivo di rendere il processo di valutazione pienamente operativo per nell'intero arco di attuazione del QCS, fornisce un supporto tecnico e metodologico all'Autorità di Gestione del PON sulle attività volte alla costruzione e all'attivazione e alla piena operatività del sistema di valutazione del PON e del QCS 2000-2006.

L'Unità di valutazione assicura altresì, in coordinamento con le strutture nazionali di riferimento per la valutazione degli interventi FSE e FEOGA, e con l'Autorità ambientale per gli aspetti ambientali, la sorveglianza tecnica sulle attività di valutazione intermedia del QCS e del programma. Per quanto non espressamente indicato si rinvia alle disposizioni di attuazione del QCS (cap. 6.4.5).

Valutazione intermedia

L'Autorità di Gestione del PON è responsabile dell'organizzazione della valutazione intermedia del programma, in collaborazione con l'Autorità di Gestione del QCS e con la Commissione europea. A tal fine si avvale del Nucleo tecnico di valutazione e verifica del Ministero dell'Economia e delle Finanze., di concerto con il Gruppo di Lavoro "Valutazione e monitoraggio".

La valutazione intermedia del PON si effettua conformemente all'articolo 42 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 e viene svolta tenendo conto delle procedure, delle metodologie e delle tecniche individuate e condivise nell'ambito del sistema di valutazione del QCS e sulla base del sistema di indicatori assunti per l'attività di sorveglianza e valutazione del QCS.

La procedura di selezione del valutatore indipendente del programma è stata completata, con la stipula del contratto, entro il 31.12.2001.

Il Valutatore indipendente sulla base di un approccio metodologico condiviso con l'AdG del PON ha provveduto ad elaborare il rapporto di valutazione definitivo, entro i termini contrattuali previsti, anche sulla base dei suggerimenti ed indicazioni emerse nel corso delle riunioni dell'apposito Comitato di Pilotaggio.

Tale rapporto contenente raccomandazioni e suggerimenti in tema di aggiornamento della strategia e di miglioramento dell'efficacia del Programma costituisce un elemento importante per la riprogrammazione delle attività del PON.

In assenza della conclusione, entro tale data, della procedura di selezione del valutatore indipendente del programma, la Commissione Europea non darà corso ad alcuna successiva richiesta di pagamento presentata a titolo del programma, fino all'avvenuto completamento della procedura di aggiudicazione del valutatore indipendente. Il programma, in tal caso, non potrà beneficiare dell'assegnazione della riserva di efficacia ed efficienza.

Aggiornamento della valutazione intermedia

L'aggiornamento della valutazione intermedia avverrà entro la tempistica prevista dall'art. 42 del Regolamento 1260/1999 (31.12.2005), sulla base di quanto appreso, nella prima fase di valutazione intermedia in relazione alle più idonee modalità organizzative e ai più appropriati metodi di ricerca, e delle indicazioni derivanti dalle attività di valutazione di secondo livello condotte dal Sistema nazionale di valutazione per le regioni Ob.1 con il coordinamento dell'Unità di valutazione e dalla Commissione europea. Tale esperienza e indicazioni confermano l'importanza e suggeriscono il rafforzamento della definizione di chiare domande di valutazione, di una adeguata funzione di gestione della valutazione e di un indirizzo dell'attività fortemente orientato alla valutazione degli effetti del programma.

L'aggiornamento della valutazione è infatti finalizzato alla analisi dei risultati e dell'impatto del programma, particolare rilievo riveste anche l'analisi sulla capacità delle politiche di sviluppo di

incidere nel senso desiderato sul territorio in preparazione di ulteriori interventi e di contribuire agli obiettivi delle strategie comunitarie di Lisbona e Göteborg.

In particolare, l'aggiornamento della valutazione costituirà l'occasione per focalizzare l'attività di valutazione in ambiti considerati di primaria importanza contribuendo così a rafforzare l'orientamento dell'attuazione al conseguimento di risultati legati al soddisfacimento della domanda di assistenza tecnica da parte delle regioni interessate.

L'organizzazione dell'attività di aggiornamento della valutazione intermedia (identificazione del valutatore e stipula del contratto) verrà perfezionata entro il 30.6.2004.

L'aggiornamento della valutazione del Programma Operativo, soprattutto in relazione alla scadenza del 2005 dovrà contenere una parte specifica relativa all'efficacia delle azioni di informazione e pubblicità realizzate in relazione agli obiettivi fissati ed i risultati attesi.

Valutazione ex-post

La valutazione ex-post ricade nella responsabilità della Commissione europea, in collaborazione con l'Autorità di Gestione del PON conformemente all'articolo 43 del Regolamento (CE) n. 1260/1999.

Supporto all'attuazione del PON e del QCS e alle strutture tecniche delle Amministrazioni titolari degli interventi

L'Autorità di Gestione del PON e le Amministrazioni titolari di azioni e/o Progetti Operativi, presso cui sono istituiti i nuclei di valutazione, si impegnano a favorire la partecipazione dei nuclei stessi alle attività comuni in modo da attivare il migliore scambio di esperienze e di buone pratiche e da diffondere sul territorio procedure, metodologie, approcci operativi e di valutazione in grado di consentire livelli di attuazione dei programmi rispettosi dei criteri esplicitamente delineati nel QCS e quindi coerenti con l'obiettivo di massimizzare l'efficacia del PON.

Il Nucleo tecnico di valutazione e verifica – Unità di Valutazione e gli altri nuclei collaborano con l'Autorità di gestione per la gestione tecnica delle attività di valutazione e assicurano un ruolo attivo nella diffusione di competenze valutative nel personale della Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento a quello impegnato nell'attuazione dei programmi cofinanziati con i fondi strutturali.

6.4.6 Controllo

La responsabilità primaria del controllo finanziario degli interventi, da effettuarsi conformemente all'art. 38 del Regolamento (CE) n. 1260/1999, spetta all'Autorità di Gestione sulla base della normativa nazionale vigente e conformemente alle disposizioni contenute nel Reg. (CE) 438/2001.

L'Autorità di Gestione del programma è responsabile, ai sensi dell'art. 34 del suddetto Regolamento, della regolarità delle operazioni finanziate e dell'attuazione di misure di controllo interno compatibili con i principi di sana gestione finanziaria.

La regolare esecuzione delle operazioni, conformemente agli obiettivi di una sana gestione finanziaria, da garantire a cura dell'Autorità di Gestione del programma, presuppone una conseguente ed adeguata organizzazione degli uffici coinvolti nelle attività di gestione e controllo secondo quanto previsto dal Reg. (CE) n. 438/2001.

Il Complemento di Programmazione individua per ogni misura gli uffici o le persone responsabili della gestione e del controllo e quelli responsabili del pagamento, in modo da garantire che dette attività siano separate e svolte con autonomia funzionale.

Il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione – Unità di verifica, funzionalmente indipendente sia dall'Autorità di Gestione che dall'Autorità di Pagamento, curerà la verifica dell'efficacia dei sistemi di gestione e controllo.

Le attività di controllo vengono espletate sia in itinere che ex-post, ai fini della verifica ed efficacia ed affidabilità dei sistemi di gestione e controllo utilizzati.

Tale struttura sarà responsabile dei controlli sistematici, da effettuarsi nel corso delle gestione ed in ogni caso prima della liquidazione degli interventi, riguardanti almeno il 5% della spesa totale e un campione rappresentativo dei progetti e delle iniziative approvate, riguardanti:

- controlli di progetti di vario tipo e dimensione;
- controlli sulla base del rischio individuato;
- controllo delle concentrazioni di progetti in capo ad un soggetto attuatore;
- controllo dell'applicazione pratica e dell'efficacia dei sistemi di gestione e di controllo;
- controllo della concordanza tra un adeguato numero di registrazioni contabili e i pertinenti documenti giustificativi;
- controllo della rispondenza della natura delle spese con gli obiettivi e i contenuti delle schede tecniche di misura.

L'Autorità di Gestione, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – I.G.R.U.E., ha predisposto una pista di controllo in grado di:

- rendere agevole l'individuazione di eventuali carenze e rischi nell'esecuzione di azioni e/o progetti;
- verificare la corrispondenza dei dati riepilogativi certificati con le singole registrazioni di spesa e la documentazione giustificativa ai vari livelli (identificazione dei documenti giustificativi, data e metodo di pagamento e disponibilità della documentazione di supporto delle registrazioni contabili ai vari livelli di gestione, informazioni dettagliate sulle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali, per ciascun progetto cofinanziato, compresa la data della registrazione contabile e l'importo di ogni voce di spesa);
- verificare con criteri selettivi, e sulla base di un'analisi dei rischi, le richieste di pagamento e le dichiarazioni di spesa presentate ai vari livelli;
- rendere disponibili, ai vari livelli di gestione, i piani tecnici e finanziari delle azioni e dei documenti di procedura;
- consentire l'individuazione di tutte le autorità che, ai vari livelli, sono tenute alla rendicontazione delle spese, e descrivere le relazioni tra tali autorità;
- prevedere un rendiconto dettagliato delle spese (con un'accurata ripartizione dell'importo, debitamente giustificata, nel caso di voci di spesa che si riferiscono solo in parte alle azioni cofinanziate dai Fondi Strutturali) al livello inferiore, da utilizzare come documentazione di sostegno per le registrazioni contabili a livello superiore.

Controlli sull'impiego dei finanziamenti dei Fondi Strutturali potranno essere effettuati:

- dagli uffici o dalle persone responsabili della gestione e controllo del PON;
- dagli uffici o dalle persone responsabili delle attività di pagamento del PON;
- dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - I.G.R.U.E. sia di propria iniziativa, sia partecipando a quelli disposti dalle Autorità di Gestione degli interventi o dalla Commissione europea e dalla Corte dei Conti Europea.
- dalla Commissione Europea e dalla Corte dei Conti Europea;

Esiti dei controlli

L'Autorità di Gestione del programma, opportunamente ed adeguatamente informata sugli esiti dei controlli, assume, in conformità agli articoli 34, 38 e 39 del Regolamento (CE) n. 1260/1999, le iniziative più idonee a risolvere le problematiche di carattere gestionale e procedurale evidenziate dai controlli effettuati.

Le irregolarità riscontrate e gli esiti dei controlli effettuati saranno portati a conoscenza della Commissione Europea secondo le modalità indicate nel QCS.

6.5 Riserva di efficienza ed efficacia

Il programma ha concorso all'assegnazione della riserva comunitaria e nazionale coerentemente con quanto indicato nel QCS e sulla base della proposta dettagliata – elaborata, per la riserva comunitaria, in stretta concertazione con la Commissione Europea - relativa a criteri, procedure e modalità tecniche, che l'Autorità di Gestione del PON presenterà nella prima riunione del Comitato di Sorveglianza del QCS stesso.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 44 del Regolamento 1260/99 e dal documento “*Criteri e meccanismi di assegnazione della riserva di premialità del 4%*”, l'AdG del PON, a seguito della verifica degli indicatori di sorveglianza, ha trasmesso entro il 31 dicembre 2003 alla Commissione europea, la proposta di assegnazione delle risorse stanziare per la riserva del 4%. La proposta è stata precedentemente approvata dal Comitato di Sorveglianza del QCS del 18 dicembre 2003 sulla base dei risultati emersi dalla Relazione finale di monitoraggio dei criteri di premialità elaborata dal Gruppo Tecnico Premialità.

Sulla base di tale proposta la Commissione europea, a seguito della consultazione e delle modifiche apportate in stretta concertazione con lo Stato membro, ha adottato la decisione C(2004) 883 del 23 marzo 2004 che stabilisce l'assegnazione della riserva di efficacia ed efficienza in 15,630 Meuro.

Al programma sono state altresì attribuite le risorse della riserva di premialità nazionale del 6% per un importo di 26,398 Meuro oltre all'assegnazione della quota di risorse residuali (eccedenze) pari a 18,134 Meuro che sono oggetto di un preciso e inderogabile vincolo di destinazione finalizzato a sostenere le priorità strategiche di Lisbona e Goteborg.

Il programma beneficia, quindi, della riserva di premialità comunitaria e di quella nazionale per complessivi 60,163 Meuro destinate alle misure e agli assi del programma secondo le priorità definite nel processo di revisione di metà percorso e quantificate nella capitolo 5 “Piano finanziario” del presente PON .

6.6 Rispetto della normativa comunitaria

Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento (CE) n. 1260/1999, le azioni oggetto di un finanziamento dei Fondi Strutturali devono essere conformi alle disposizioni del Trattato e della legislazione comunitaria emanata in virtù dello stesso, nonché alle politiche comunitarie.

Le Autorità di Gestione dei programmi sono responsabili del rispetto della normativa comunitaria, come indicato all'art. 34 del Regolamento (CE) n. 1260/1999, e comunicano ai rispettivi Comitati di Sorveglianza almeno una volta l'anno la situazione in termini di rispetto della normativa comunitaria, evidenziando eventuali problemi e proponendo soluzioni.

La verifica del rispetto delle politiche comunitarie riguarda prioritariamente (ma non esclusivamente):

- l'attuazione delle Direttive Comunitarie;
- le regole della concorrenza;
- le gare di appalto;

- la tutela dell'ambiente;
- le pari opportunità;
- le politiche del lavoro;

Attuazione delle Direttive Comunitarie

Ai sensi del Trattato CE gli Stati membri hanno l'obbligo di recepire all'interno dei propri ordinamenti nazionali le Direttive Comunitarie.

Il Dipartimento delle Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, almeno una volta l'anno, presenta una relazione al Comitato di Sorveglianza del QCS in merito al recepimento delle Direttive comunitarie, nonché sugli eventuali procedimenti di infrazione in corso.

Sulla base delle risultanze di tale ricognizione, il Comitato di Sorveglianza del PON individua le azioni più opportune per stimolare la tempestiva implementazione delle suddette direttive anche attraverso appropriate iniziative volte al riorientamento funzionale delle attività previste nell'ambito dello specifico Progetto Operativo a titolarità del Dipartimento sopra citato.

Al fine di accelerare il recepimento della normativa comunitaria, le attività di assistenza tecnica svolte dal Dipartimento per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie dovranno orientare e supportare le Amministrazioni regionali nell'adozione degli strumenti di recepimento più opportuni.

Le regole della concorrenza

Nel presente programma non è previsto alcun aiuto di Stato.

Le gare di appalto

Le azioni finanziate dai Fondi Strutturali sono attuate nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi; le comunicazioni destinate alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea e/o sulla Gazzetta Ufficiale

della Repubblica Italiana e/o sul Bollettino Ufficiale della Regione precisano gli estremi dei progetti per i quali è stato deciso il contributo comunitario.

Le domande di contributo per i Grandi progetti devono indicare l'elenco completo degli appalti già espletati, nonché i verbali relativi. Informazioni aggiornate sono trasmesse alla Commissione nel rapporto annuale di cui all'art 37 del Regolamento (CE) 1260/1999.

La tutela dell'ambiente

Le azioni finanziate dai Fondi Strutturali devono essere coerenti con gli obiettivi di sviluppo sostenibile e di tutela e miglioramento dell'ambiente disposti dal Trattato e concretizzati nel Programma di politica e d'azione dell'Unione europea a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile, nonché con gli impegni assunti dall'Unione nel quadro di accordi internazionali. Le azioni finanziate dai Fondi strutturali devono inoltre rispettare la normativa comunitaria in materia di ambiente.

Per la seconda fase del QCS occorre ulteriormente consolidare l'azione delle Autorità Ambientali, soprattutto per creare, nell'ottica della Strategia di sviluppo sostenibile di Goteborg, le condizioni per una piena integrazione della dimensione ambientale nei processi ordinari di definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione di politiche, piani e programmi di sviluppo, anche nella prospettiva di adeguare l'assistenza tecnica alle sfide della programmazione dei fondi strutturali 2007 – 2013.

Nella realizzazione degli interventi, dovrà essere data priorità all'attuazione delle direttive ambientali comunitarie in vigore, e al conseguimento degli obiettivi in esse stabiliti, al fine di colmare i ritardi tuttora esistenti nella loro implementazione.

Nel settore della valutazione di impatto ambientale, il recepimento della Dir. 97/11/CE è avvenuto – nei fatti – attraverso il D.P.R. 11 febbraio 1998, il Dpcm 3 settembre 1999 e il Dpcm 1 settembre 2000 che ha ampliato le categorie di progetti sottoposti a procedura di VIA ed ha imposto l'adeguamento delle disposizioni regionali in materia entro 90 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

In ragione di ciò, le Regioni italiane, nel normare le modalità di applicazione della procedura di impatto ambientale ai progetti inclusi nell'allegato II alla Dir. 85/337/CEE, hanno potuto considerare i contenuti della Dir. 97/11/CE.

Peraltro, il Ministero dell'Ambiente attraverso la Circolare esplicativa del DPCM 3 settembre 1999³ ha confermato l'obbligo della diretta e immediata applicabilità della Dir. 97/11/CE, anche in assenza di esplicito recepimento da parte delle Autorità nazionali.

In ogni caso, in ragione della rilevanza del tema nel quadro delle azioni finanziate dai Fondi Strutturali, si conferma che a tutti i progetti la cui domanda di autorizzazione è stata sottoposta all'autorità competente dopo il 14 marzo 1999, si applica la Dir. 97/11/CE.

Per quanto riguarda la Direttiva 92/43/CEE "habitat", le autorità italiane hanno notificato la lista dei Siti di Importanza Comunitaria proposti per l'inclusione nella rete NATURA 2000. Con il

³ Circolare del Ministero dell'Ambiente 14 marzo 2000, n. 3183 - Diretta e immediata applicabilità del DPCM 3 settembre 1999 in materia di VIA regionale.

DPR 129/03 l'Italia ha completato il recepimento della Direttiva 92/4/CEE, con particolare riferimento alla valutazione d'incidenza.

Senza pregiudizio delle responsabilità delle Autorità di Gestione, definite all'articolo 34(1) del Regolamento (CE) 1260/99, per quanto concerne le direttive 92/43/CEE "habitat" e 79/409/CEE "uccelli selvatici", al fine di prevenire possibili infrazioni, tutti i responsabili degli interventi e delle misure dovranno essere informati sulla localizzazione sul territorio di riferimento (singola regione o Mezzogiorno) dei Siti di Importanza Comunitaria proposti e delle Zone di Protezione Speciale istituite o oggetto della procedura di infrazione n. 1993/2165, nonché delle misure di salvaguardia previste da dette direttive. Tali informazioni saranno fornite dalle Autorità ambientali competenti, di concerto con le Autorità di Gestione.

Inoltre, va ricordata l'evoluzione della strategia europea nel settore idrico di cui alla direttiva quadro 2000/60 che, nella prospettiva di porre le basi per la futura programmazione settoriale 2007 – 2013, richiede un'azione mirata di assistenza tecnica attraverso un riallineamento funzionale degli specifici Progetti operativi del PON.

I rapporti annuali di esecuzione di cui all'articolo 37 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 dovranno contenere una dettagliata disamina dello stato di implementazione (e del conseguimento degli obiettivi in esse stabiliti) delle principali direttive comunitarie in materia di ambiente correlate con le azioni dei Fondi strutturali.

Le pari opportunità

L'attuazione del principio delle pari opportunità tra uomini e donne va affrontata in modo integrato in tutti gli aspetti della strategia di sviluppo. Per selezionare gli interventi, quando possibile, occorre adottare criteri che tengano conto delle considerazioni relative alle pari opportunità. È necessario valutare la possibilità di avviare un'azione adeguata di messa in rete per le Autorità responsabili delle pari opportunità al fine di consentire lo scambio di esperienze e la diffusione delle migliori pratiche.

Per la promozione del principio, sarà importante non affidarsi unicamente alle misure di formazione, ma utilizzare tutto il potenziale delle misure ammissibili a disposizione. Particolare attenzione va prestata ai seguenti punti:

- incrementare la presenza femminile all'interno della forza lavoro; sono necessarie anche azioni positive specifiche per innalzare i tassi di occupazione;
- garantire alle donne l'accesso al lavoro attraverso progetti di sviluppo locale e una programmazione negoziata;
- assicurare un'adeguata presenza delle donne nelle iniziative di orientamento, istruzione e formazione;
- migliorare le condizioni di vita e di lavoro delle donne, anche attraverso il potenziamento dei servizi sociali e anche per conciliare vita familiare e professionale;
- migliorare le condizioni di vita e di lavoro delle donne, anche attraverso la riqualificazione professionale e la messa in atto di iniziative per garantire la sicurezza del territorio;
- migliorare la situazione lavorativa delle donne e promuovere la partecipazione femminile alla creazione di attività socio-economiche;
- favorire la conciliazione tra vita familiare e vita lavorativa attraverso un migliore uso dei servizi a supporto delle reti viarie e dei trasporti.

Particolare attenzione dovrà essere inoltre dedicata all'attuazione del principio di pari opportunità sul versante dell'inserimento sia sociale che lavorativo delle persone svantaggiate e degli immigrati.

Le politiche del lavoro

Il quadro di riferimento principale è rappresentato dalla nuova Strategia Europea per l'Occupazione, che trova fondamento nella Decisione del Consiglio del 22 luglio 2003 relativa a "Orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione".

I nuovi orientamenti identificano tre obiettivi generali e correlati tra loro: il raggiungimento della piena occupazione, il miglioramento della qualità e della produttività sul posto di lavoro ed il rafforzamento della coesione e dell'integrazione sociale.

La verifica dell'impatto occupazionale degli interventi previsti nei Complementi di Programmazione nel suo complesso sviluppata nel QCS costituisce un tema cui viene assegnata particolare importanza; l'impegno in questo ambito dovrà sostanziarsi attraverso la realizzazione di rilevazioni adatte a misurare e a valutare gli esiti occupazionali delle singole azioni.